



COMUNE DI LAMON

(Provincia di Belluno)

Piazza III Novembre,16
32033 Lamon
cod. fiscale 00204380257

Tel.04397941
Fax 0439794234
lamon@feltrino.bl.it

pec:lamon@postemailcertificata.it
www.comunelamon.it

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 89 DEL 03-10-2022

Oggetto: **LAVORI INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE DI LAMON FINANZIATO NELL'AMBITO DEL BANDO SPORT E PERIFERIE 2018 CODICE MONITORAGGIO BND2018FSC00096 CUP J52J17000440005 CIG 9086683805. AUTORIZZAZIONE SUB APPALTO ALL'IMPRESA ARTIPOSA SRLS**

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 27.01.2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo denominato INTERVENTO DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE – CUP J52J17000440005 redato dall'arch. Stefano Meneghini – studio CONSYLIOS.R.L” - con sede in Via Luigi Pellizzo n.14 (PD) –P.IVA04072200407 e consegnato al Comune di Lamon in data 25.01.2022 registrato al protocollo num. 494 costituito dagli elaborati elencati in premessa, per un importo complessivo di € 602.930,00 di cui € 383.760,00 per lavori ed € 219.170,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RICHIAMATA la determinazione n. 43 in data 12/04/2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Lamon (BL) con la quale è stato preso atto dell'avvenuta approvazione della aggiudicazione dei lavori a favore della ditta Edil Costruzioni S.r.l. C.F. e P.I. 00133250258 con sede a Sedico (BL) in via G. Segusini n. 24 avvenuta in data 18.03.2022 per decorrenza del termine stabilito dall'art. 33 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 03.06.2022 Rep. n. 778 con la Ditta sopraccitata per un importo contrattuale pari ad euro €. 371.328,39= (euro trecentosettantunotrecentoventotto/39), oneri per la sicurezza pari ad € 14.760,00 compresi ed IVA al 10% esclusa, giusta il ribasso del 3,369 % offerto dall'appaltatore sull'importo a base di gara;

RILEVATO che con nota in data 14/06/2022 registrata in comune al n. 5667 di protocollo perveniva richiesta da parte della Ditta appaltatrice di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), i lavori appartenenti Categoria OG1: cappotto termico, all'Impresa Artiposa Srls

con sede a Montebelluna (TV) Via S. Vigilio n. 24 C.F./P.IVA 05297080268 per un importo complessivo pari a euro 40.000,00;

RILEVATO che l'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) come modificato dall'art. 49 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in ogni caso non superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto, alle seguenti condizioni:

1) che tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni;

2) che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o parti di lavori che intendono subappaltare

o concedere in cottimo;

3) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

4) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno

venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

5) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

6) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del

D.Lgs. n. 159 del 2011;

RILEVATO che, ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

RILEVATO che l'impresa, nella richiesta di autorizzazione al subappalto, ha prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente;

RILEVATO che il Responsabile unico del procedimento, ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta come subappaltatrice ed ha riscontrato la regolarità in rispetto alla normativa vigente;

RILEVATO che non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

RILEVATO che questo Ente revocherà l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) non risulti positiva;

RILEVATO che il presente atto non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dell'Ente;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

DETERMINA

1. la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di autorizzare, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto dei lavori appartenenti Categoria OG1- cappotto termico - all'Impresa Artiposa Srls con sede a Montebelluna (TV) Via S. Vigilio n. 24 C.F./P.IVA 05297080268 per un importo complessivo pari a euro 40.000,00, relativamente e alle condizioni indicate, nella richiesta pervenuta in data 14/06/2022 registrata in comune al n. 5667 di protocollo in data 16/09/2022 dalla Ditta appaltatrice, alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);
3. di trasmettere la presente determinazione alla ditta appaltatrice, alla ditta subappaltatrice, e al Direttore dei lavori, al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per i successivi eventuali adempimenti di competenza;
4. di dare atto che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
5. di dare atto che la presente determinazione dovrà essere pubblicata secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33 del 2013 (e smi).

Il responsabile approva la determina in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 e dell'art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni.

**IL RESPONSABILE
DELL'UFFICIO
Loretta Strappazon**

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)